



COMUNE DI SOLBIATE ARNO

Provincia di Varese
UFFICIO TECNICO

Titolo	Elaborato
<h2>NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE</h2>	
	data 18/07/2013
	agg. ___/___/___
	agg. ___/___/___

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE Cimitero di Solbiate Arno



Approvazione

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 44 del 9 dicembre 2013

Responsabile Unico del Procedimento:

Ing. Marco CASSINELLI

Istruttore Tecnico:

Geom. Emanuele MAGISTRALI

Sommario

Premesse	4
TITOLO I° - NORME GENERALI	6
Art. 1 - Campo di operatività	6
Art. 2 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale	6
Art. 3 - Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi	6
Art. 4 - Sepulture ad inumazione	6
Art. 5 - Monumento copritomba	7
Art. 6 - Sepulture a tumulazione.....	7
Art. 7 - Sepulture a tumulazione ammesse dal Piano	7
Art. 8 - Disperdimento di ceneri	7
Art. 9 - Ornamentazione di loculi e ossari.....	7
Art. 10 - Tombe a tumulazione	7
Art. 11 - Materiali da utilizzare	8
Art.12 - Elementi di pregio su tombe scadute	8
Art. 13 - Edicole funerarie e cappelle	8
Art. 14 - Gli ossari	8
Art. 15 - Giardino delle rimembranze	8
Art. 16 - Depositi e ambienti di servizio.....	8
Art. 17 - Spazi aperti accessibili al pubblico	8
Art. 18 - Aree esterne	8
Art. 19 - Fascia di rispetto cimiteriale	8
TITOLO II° - NORME FINALI	9
Art. 20 - Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano.....	9
Art. 21 - Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale	9

Premesse

Riferimenti normativi

Il presente Piano Regolatore Cimiteriale è stato redatto in ottemperanza alle leggi e regolamenti nazionali e regionali che disciplinano la materia sotto gli aspetti sanitari e della polizia mortuaria.

Si richiamano di seguito le principali norme in materia segnalando in particolare:

- il **Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 “Approvazione del regolamento di polizia mortuaria”**
segnatamente:
 - il Capo X dedicato alla Costruzione dei cimiteri, Piani cimiteriali, Disposizioni tecniche generali,; il Capo XI alla Camera mortuaria;
 - il Capo XII alla Sala per autopsie;
 - il Capo XIII all’ Ossario comune;
 - il Capo XIV alla Inumazione;
 - il Capo XV alla Tumulazione;
 - il Capo XVI alla Cremazione;
 - il Capo XVIII alle Sepolture private nei cimiteri;
 - il Capo XX ai Reparti speciali entro i cimiteri;
- la **Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285**
con riferimento in particolare:
 - ai criteri di determinazione dell’ area cimiteriale (punto 10);
 - alle indicazioni tecniche per locali e strutture di servizio cimiteriale (punto 12);
 - alla revisione di criteri costruttivi per i manufatti a sistema di tumulazione (punto 13);
 - agli impianti di cremazione, cinerario comune e nicchie cinerarie (punto 14);
 - alla ristrutturazione di cimiteri esistenti (punto 16);
- **l’art. 28 della Legge 1 agosto 2002 n. 166 “Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti”**
in particolare per quanto attiene le fasce di rispetto e le competenze in materia del Consiglio Comunale e dell’ A.S.L.;
- la **Legge Regionale n. 22 dell’ 18 novembre 2003 “Norme in materia di attività e servizi necroscopici, funebri e cimiteriali”**
con particolare riferimento a quanto contenuto nell’ art. 9;
- il **Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”**
Ove vengono introdotte nuove disposizioni dettagliate a puntuali in merito a:
 - Disposizioni generali sul servizio dei cimiteri (Capo II);
 - Disposizioni tecniche generali sulle aree cimiteriali (Capo III);
 - riserva alle Inumazioni, tumulazioni e cremazioni (Capo IV);
 - Sepolture private nei cimiteri (Capo V);
 - Sepolture fuori dai cimiteri (Capo VII);
 - Attività funebri il (Capo IX);
 - Adempimenti conseguenti al decesso e trattamenti sul cadavere (Capo X);Vanno pure richiamati e attentamente considerati i tre allegati del Regolamento Regionale;
 - Allegato A dedicato ai Piani cimiteriali, progetti di costruzione e ampliamento dei cimiteri;
 - Allegato B requisiti dei loculi per la tumulazione;
 - Allegato C caratteristiche delle casse;
- il **Regolamento regionale 6 febbraio 2007 n. 1 “Modifiche al regolamento regionale 9 novembre 2004 n. 6 “Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”** pubblicato sul BURL n. 6 del 09 febbraio 2007 - 2° supplemento ordinario
- **Circolare regionale 30 maggio 2005 n. 21 “Indirizzi applicativi del Reg. 9 novembre 2004 n. 6 (“Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali”)** pubblicata sul BURL n. 24 del 13 giugno 2005.

Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dalle presenti Norme, a livello locale si fa riferimento e si richiamano:

- il **Regolamento di polizia mortuaria**, approvato dal Consiglio Comunale di Solbiate Arno, con deliberazione n. 19 del 9 marzo 1979 per quanto non abrogato;
- il **Nuovo Regolamento di polizia mortuaria** in corso di approvazione alla data di stesura del presente Piano Regolatore Cimiteriale.

Ogni riferimento del presente testo ad articoli del Regolamento di polizia mortuaria è pertanto da intendersi con riferimento al testo in corso di approvazione.

TITOLO I° - NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di operatività

Il Piano Regolatore Cimiteriale, é stato redatto ai sensi delle seguenti disposizioni normativo regolamentari:

- D.P.R. n. 285 del 10 settembre 1990;
- Circolare n. 24 del 24 giugno 1993 del Ministero della sanità;
- Legge Regionale 18 novembre 2003 n. 22;
- Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

Il Piano Regolatore Cimiteriale si applica al cimitero di Solbiate Arno e al relativo intorno che per vicinanza o rapporto ne è in qualche modo influenzato e coinvolto (area di accesso antistante e retrostante, aree limitrofe destinate a verde pubblico, aree di parcheggio). Qualsiasi intervento di trasformazione edilizia ed urbanistica all'interno delle aree come sopra definite è soggetto alle indicazioni e alle prescrizioni contenute nelle presenti Norme, negli elaborati di Piano nonché nel Regolamento comunale di polizia mortuaria che qui si intendono integralmente richiamati.

Art. 2 - Modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano viene attuato mediante:

- il conforme uso delle aree, dei campi, dei manufatti e delle costruzioni esistenti;
- l'elaborazione di piani attuativi di dettaglio;
- la conforme realizzazione di nuovi interventi edilizi sia da parte pubblica che privata su terreni in concessione;
- la realizzazione dell' ampliamento del cimitero indicato dal Piano verso sud, con formazione della nuova recinzione;
- l'adeguamento e il miglioramento di infrastrutture e servizi;
- l'attuazione di regolari e programmate operazioni atte a garantire le rotazioni di legge;
- l'attuazione di specifici interventi di valorizzazione e recupero degli immobili esistenti nonché di risanamento e di adeguamento funzionale;
- l'esecuzione di opere finalizzate all'eliminazione di barriere architettoniche;
- il mantenimento delle superfici erbate, l'arricchimento del verde con l'introduzione di adeguate essenze arboree ed arbustive;
- l'esecuzione di adeguati e puntuali interventi di manutenzione su aree e costruzioni da parte del Comune e dei privati secondo le rispettive competenze.

Art. 3 - Autorizzazione per l' esecuzione degli interventi

I permessi a costruire e/o altri provvedimenti autorizzativi, ove necessari, sono rilasciati dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Solbiate Arno secondo modalità indicate dal *Regolamento di polizia mortuaria*.

All'A.S.L. rimangono ovviamente le competenze attribuite con Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e dalla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993 n. 24 esplicativa del Regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10/9/1990 n. 285, nonché dalla Legge Regionale 22/2003 e dal Regolamento Regionale 6/2004.

Per le semplici riparazioni, pulitura dei monumenti, lapidi, croci ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione basterà effettuare preventiva comunicazione scritta al già citato Responsabile del Servizio. Per tali interventi, l'inizio lavori va comunicato al Comune almeno cinque giorni prima di intraprendere le opere.

Art. 4 - Sepolture ad inumazione

Il Piano cimiteriale riserva alle sepolture ad inumazione i campi posti a nord nel "*Cimitero Vecchio*" e i campi posti nella parte bassa del "*Cimitero Nuovo*".

Per i defunti di altre religioni, gli stessi potranno essere sepolti nei campi di inumazione con le medesime modalità indicate di seguito, con la sola eccezione dell'uso (ove richiesto) del lenzuolo di cotone sostitutivo della cassa in legno come chiarito al punto 8 della Circolare Ministero della Sanità 31 luglio 1998 n. 10. Le caratteristiche delle fosse e le modalità di utilizzo sono indicate all'art. 15 del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6, cui si rimanda esplicitamente.

L'utilizzo del campo avverrà con le modalità indicate al Capo XIV art. 68 e seguenti del Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e secondo lo schema predisposto dal Piano Regolatore Cimiteriale, di cui le presenti Norme fanno parte.

Ogni fossa sarà contrassegnata con un cippo recante un identificativo alfa-numerico progressivo come indicato dall'art. 34 del Regolamento Comunale. Sul cippo verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con

l'indicazione del nome e del cognome del defunto e, salvo espressa volontà contraria del defunto, della data di nascita e di morte del medesimo. Il nome e cognome del defunto che devono comparire sulla cassa, sulle targhette e/o sulle lastre sono quelli risultanti all'anagrafe del comune e non possono in alcun modo essere sostituiti da eventuali soprannomi.

Art. 5 - Monumento copritomba

Sulle sepolture ad inumazione decennale gratuita, art. 27 del Regolamento Comunale, in sostituzione del cippo, potrà essere realizzato a cura e spese dei congiunti del defunto un monumento copritomba di fattura semplice e di dimensioni contenute come, purché rispettoso delle indicazioni espresse all' art. 15, comma 7, del Regolamento Regionale.

Art. 6 - Sepolture a tumulazione

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, resti o ceneri in manufatti costruiti in opera o prefabbricati con caratteristiche idonee allo scopo (loculo, tumulo o nicchia per ceneri e ossa). Ogni loculo avrà le caratteristiche di cui ai primi 4 commi dell' art. 16 del Regolamento Regionale e sarà conforme ai requisiti stabiliti nell' allegato 2 del medesimo regolamento.

Art. 7 - Sepolture a tumulazione ammesse dal Piano

Sono ammesse dal Piano:

- Tombe di famiglia interamente realizzate da privati che si intendono confermate fino a scadenza della concessione e/o di possibili rinnovi;
- Cappelle gentilizie che si intendono confermate fino a scadenza della concessione e/o di possibili rinnovi;
- Colombari: quelli esistenti per adulti e i nuovi corpi di fabbrica espressamente indicati dal Piano;
- Ossari e Cinerari: quelli esistenti previsti nelle aree individuate dal Piano;
- Ossario e Cinerario comune: quello esistente previsto nell'area individuata dal Piano;

Art. 8 - Disperdimento di ceneri

All'interno del Cimitero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del Regolamento Regionale n 6 del 9 novembre 2004, è prevista un'area da adibirsi a "Giardino delle Rimembranze" così come individuato nella Tavola n. 3 allegata al Piano.

Art. 9 - Ornamentazione di loculi e ossari

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari qualora non fornite dal Comune, dovranno essere conformi alle prescrizioni che verranno date dagli Uffici Comunali .

Oltre al nome, cognome e dati anagrafici del defunto sepolto nel loculo, sulle lapidi sono ammessi: portafiori, fotografia della persona defunta, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni purché di dimensioni e tipologia compatibili con la lastra.

Per questa e per tutte le altre forme di sepoltura è ammesso il solo nome del defunto effettivamente sepolto e/o di quelli di cui sono conservati i resti.

Non è ammessa la sostituzione della lastra con altra di materiale, colorazione, lavorazione diversa.

Art. 10 - Tombe a tumulazione

La costruzione delle camere in muratura viene effettuata direttamente dal Comune. I singoli concessionari provvederanno a versare al Comune l'importo relativo alle spese di fornitura e posa del cassone.

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe dovranno altresì provvedere, a propria cura e spese, alla collocazione di un monumento di copertura nel rispetto delle disposizioni contenute nell' art. 16, commi 2, 3, 4 e 5, del Regolamento Regionale 9 novembre 2004 n. 6.

I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'agevole introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti né creare ostacoli visivi alla percezione dell' area in generale e delle tombe limitrofe. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

Art. 11 - Materiali da utilizzare

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, nonché l'impiego di ghisa e di ferro, esclusi i ferri battuti di riconosciuto pregio artistico, purché protetti da verniciatura antiruggine.

Art.12 - Elementi di pregio su tombe scadute

Come previsto dall'art. 37 del Regolamento di Polizia Mortuaria, alla scadenza del periodo di concessione delle sepolture temporanee, i monumenti, le lapidi e tutti indistintamente i segni funerari posti sulla tomba, ad eccezione dei ritratti, passeranno di proprietà del Comune.

E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, su istanza degli interessati presentata prima della suddetta scadenza, autorizzare il ritiro dei materiali di cui sopra da parte degli aventi diritto, in considerazione della destinazione che potrà essere data agli stessi e della loro importanza artistica.

Tutto ciò che passerà in proprietà del Comune alla scadenza della concessione sarà, a cura dello stesso Comune, distrutto o utilizzato per costruzioni o riparazioni del Cimitero.

I congiunti che alla scadenza della concessione vorranno conservare i resti mortali del defunto nelle cellette ossario, dovranno presentare apposita istanza all'Ufficio Comunale prima della scadenza stessa.

Art. 13 - Edicole funerarie e cappelle

Per la costruzione di edicole e cappelle valgono le indicazioni contenute nel Regolamento di Polizia Mortuaria dall'art. 45 all'art. 53; analogo discorso per la loro manutenzione straordinaria e ristrutturazione.

Art. 14 - Gli ossari

Negli ossari comuni devono essere raccolte le ossa che si rinvencono in area cimiteriale o altrove nonché in occasione delle esumazioni ordinarie di cui al Titolo III Capo IV secondo indicazioni di cui all' art. 85 Decreto Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

Gli ossari comuni esistenti presso il cimitero sono confermati dal Piano Regolatore Cimiteriale.

Negli ossari individuali dati in concessione possono anche essere ospitate ceneri provenienti dalla cremazione purché dimensionalmente idonei.

Art. 15 - Giardino delle rimembranze

Per il disperdimento delle ceneri non collocate in urne cinerarie e non destinate altrove in base alle nuove disposizioni regionali, come già indicato all'art. 9 delle presenti N.T.A., è stata costituita apposita area verde individuata dal Piano Regolatore Cimiteriale dalla allegata Tavola n. 3.

Art. 16 - Depositi e ambienti di servizio

Gli ambienti di servizio (depositi, servizi igienici e camera mortuaria) oggi esistenti sono confermati.

Sono sempre possibili interventi secondo necessità sulle strutture già realizzate soprattutto per manutenzioni, adeguamenti e migliorie.

Viene confermata la dotazione di servizi igienici oggi esistente che comprendono anche un bagno per disabili.

Art. 17 - Spazi aperti accessibili al pubblico

Tutti gli spazi aperti del cimitero saranno sistemati e curati con visione unitaria di insieme in modo da garantire una percezione globale degli spazi medesimi. La manutenzione delle aree dovrà essere curata e continua.

Art. 18 - Aree esterne

Viene confermata la situazione esistente.

Art. 19 - Fascia di rispetto cimiteriale

La fascia di rispetto del Cimitero è di metri 50 lungo l'intero perimetro cimiteriale. Le modifiche all'area propriamente cimiteriale introdotte dal Piano comporta necessariamente il ridisegno dell'attuale fascia. Per il fatto che i cimiteri

devono essere isolati dall'abitato (art. 57 del D.P.R. n° 285/90) è vietato costruire entro la fascia di rispetto nuovi edifici o ampliare quelli esistenti.

TITOLO II° - NORME FINALI

Art. 20 - Realizzazione per fasi delle previsioni di Piano

Fermo restando quanto indicato al precedente art. 2 circa le modalità di attuazione del Piano Regolatore Cimiteriale, la realizzazione delle previsioni avverrà gradualmente, nell'arco dei 20 anni di validità dello strumento, salvo diverse valutazioni che emergessero nell'ambito della verifica del Piano prevista per legge.

In funzione delle previsioni del Piano, verranno attuate gradualmente le costruzioni necessarie per l'ampliamento del cimitero, in modo da soddisfare le specifiche richieste di tumulazione e inumazione.

Dovrebbero poi essere eseguite con gradualità e continuità esumazioni ed estumulazioni a scadenza, per garantire avvicendamenti e rotazioni soprattutto nei campi comuni.

Per il riutilizzo e la riassegnazione dei loculi si raccomanda l'esecuzione delle opere murarie di ripristino necessarie in concomitanza con il piano di estumulazioni.

Si raccomandano inoltre:

- l'uso di sostanze ammesse dalla legge per favorire i processi biologici nei campi di mineralizzazione con la finalità di garantire una rotazione più veloce delle sepolture e si auspica un'adeguata informativa;
- l'introduzione di eventuali incentivi per favorire la cremazione, pubblicizzando nel contempo la costituzione del giardino delle rimembranze.

Art. 21 - Aggiornamento del Piano Regolatore Cimiteriale

Il Piano Regolatore Cimiteriale recepisce le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni. Tuttavia il Comune è tenuto a revisionare il Piano almeno ogni 10 anni per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture.